



REGOLAMENTO DEROGHE AL LIMITE DEL 25% DELLE ASSENZE

(delibera n. Collegio dei Docenti del 29/9/2023)

Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'articolo 14 c. 7 dispone che:

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si dispone quanto segue:

articolo 1. Definizione

Tutte le attività facenti parte della attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e regolarmente riportate nel registro personale del docente (pcto, uscite didattiche, viaggi, assemblee, assenze del titolare regolarmente sostituito anche per assenze brevi).

articolo 2. Calcolo della percentuale di assenze

1. Il calcolo delle ore di assenza avviene automaticamente tramite il registro elettronico.
2. Il monte ore di riferimento è quello che viene determinato dal registro elettronico che si basa sulle firme giornaliere dei docenti nel registro di classe.

articolo 3. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga

1. In caso di non raggiungimento del monte ore del 75% di frequenza dell'orario, le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano:

- a. ragioni di salute,
- b. gravi motivi personali e/o di famiglia,
- c. problematiche di lavoro (corso serale),
- d. cambi di scuola,
- e. problematiche legate all'immigrazione,





Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" Senorbì



Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale
Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI' (SU)



- f. motivazioni religiose per le quali esistano specifiche intese sul sabato come giorno di riposo (Chiese Avventiste, Comunità Ebraiche),
- g. pratica sportiva agonistica,
- h. donazioni di sangue,
- i. attività di volontariato presso associazioni o enti riconosciuti.

Ai sensi di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate.

2. Nel caso di trasferimento di scuola nei primi mesi dell'anno, vengono computate come assenze quelle effettuate presso la scuola di provenienza.

3. Il ritardo nella iscrizione dovuto a recente immigrazione dall'estero o da tardivo inserimento dovuto a problematiche di natura sociale dà luogo ad eroga.

4. I gravi motivi personali o familiari possono riguardare: provvedimenti dell'autorità giudiziaria di rilevanza penale o di affidamento all'esterno del nucleo familiare di origine, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado. Riguardano inoltre Particolari situazioni personali o familiari certificate - autocertificate e di cui è a conoscenza il CdC che pregiudicano la regolare frequenza scolastica.

5. Tra i gravi motivi di salute rientrano anche le patologie fisiche e/o psichiche, nonché croniche, che possano dar luogo a difficoltà di frequenza di tipo intermittente pur in assenza del requisito della continuità.

6. Tra i gravi motivi di salute rientrano le problematiche della gravidanza e della tutela della maternità

7. Nel caso della pratica sportiva agonistica vengono considerate come connesse ad essa solo le assenze correlate alla effettuazione di tale attività compreso il tempo di trasferimento.

8. Per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare ingresso in ritardo di tipo sistematico, si consente la deroga con certificazione da parte del datore di lavoro o autocertificazione per le ipotesi di lavoro autonomo.

8. Per i lavoratori studenti il Consiglio di Classe valuta, nell'ambito delle deroghe, eventuali problematiche connesse a temporanei lavori fuori sede e particolari esigenze orarie in determinati periodi dell'anno, certificate dal datore di lavoro o autocertificate per le ipotesi di lavoro autonomo.

9. Il limite di deroga è fissato dal Collegio dei docenti al 30% di assenze; solo in casi di particolare rilevanza e debitamente motivati il Consiglio di classe può esulare dal tetto massimo stabilito dal presente regolamento.

10. Ogni tipo di deroga deve essere motivato, deliberato e inserito a verbale dal Consiglio di classe.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(D.ssa Paola Nieddu)



C.F.: 92247680926 – Codice Meccanografico: CAIS02800L – Tel.070/0986668
mail: cais02800l@istruzione.it - pec: cais02800l@pec.istruzione.it - web: www.einaudisenorbi.edu.it
[CodiceUnivocoFattureElettroniche: UF1CZR](https://www.istruzione.it/CAIS02800L)